



COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

n.11 del 13.04.2016


Oggetto: Presa d'atto e condivisione dello Statuto dell'Unione Lombarda dei Comuni di Cervesina e Pancarana denominata "Micropolis".

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di aprile alle ore 19.00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano		presenti	assenti
N°	Nominativi		
1	Taramaschi Daniele	Si	
2	Sforzini Paolo	Si	
3	Dondi Iginò	Si	
4	Depaoli Gian Marco	Si	
5	Sartori Daniela	Si	
6	Testori Marisa Pierangela	Si	
7	Barbera Daniele	Si	
8	Marega Emanuela	Si	
9	Fuso Daniele	Si	
10	Pelella Vittorio	No	Si
11	Rovati Roberta	Si	
Totali presenti/assenti		10	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Giuseppe Pinto.

Il Rag. Daniele Taramaschi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

<p>PARERI PREVENTIVI: Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</p> <p>f.to IL PRESIDENTE Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 04.05.2016.</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO</p> <p>f.to IL SEGRETARIO Dott. Giuseppe Pinto</p>  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18-08-2000 N.267;

Premesso che con deliberazione n.12, adottata nella seduta del 30 giugno 2015, esecutiva, il consiglio comunale di Pizzale ha stabilito di recedere con effetto dal 1° gennaio 2016 dall'Unione dei Comuni Lombardi di Cervesina, Pancarana e Pizzale;

Vista la deliberazione n.3, adottata nella seduta del 1° febbraio 2016, esecutiva, con la quale l'Assemblea dell'Unione ha espresso la volontà di proseguire nella gestione associata delle funzioni e dei servizi anche senza l'apporto del Comune di Pizzale;

Considerato che con la succitata deliberazione n.3 del 1° febbraio 2016 è stata data all'Unione costituita dai Comuni di Cervesina e Pancarana la denominazione nuova di "Micropolis";

Vista la deliberazione n. 6, adottata nella seduta del 23 marzo 2016, esecutiva, con la quale l'assemblea dell'Unione "Micropolis" ha approvato lo statuto dell'ente;

Visto il testo dello statuto dell'Unione "Micropolis", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Visto in particolare il comma 4 del citato decreto legislativo il cui testo qui di seguito si riporta:

"L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione";

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- di recepire e condividere lo statuto dell'Unione "Micropolis" dando atto che il testo statutario è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che non esiste soluzione di continuità tra l'Unione dei comuni lombardi di Cervesina, Pancarana e Pizzale e l'Unione "Micropolis" costituita dai comuni di Cervesina e Pancarana che hanno entrambi confermato l'atto costitutivo sottoscritto in data 25 settembre 2001 e tuttora valido e vincolante, sia pure esclusivamente per i comuni di Cervesina e Pancarana;
- di dichiarare la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.



STATUTO

**DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI CERVESINA E PANCARANA
DENOMINATA**

“UNIONE MICROPOLIS”

Titolo I ELEMENTI COSTITUTIVI

- art.1 Elementi fondamentali
- art.2 Finalità
- art.3 Modalità di attribuzione delle competenze
- art.4 Sede dell'Unione
- art.5 Recesso di un Comune
- art.6 Scioglimento dell'Unione

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

- art.7 Organi dell'Unione
- art.8 L'Assemblea dell'Unione
- art.9 Funzionamento dell'Assemblea
- art.10 La Giunta dell'Unione
- art.11 Funzionamento della Giunta
- art.12 Il Presidente dell'Unione
- art.13 Il Vice-Presidente
- art.14 Ripartizione delle competenze tra gli organi
- art.15 Atti dell'Unione
- art.16 Controllo

Titolo III PARTECIPAZIONE

- art.17 Partecipazione dei cittadini
- art.18 Riunioni e assemblee
- art.19 Consultazioni
- art.20 Istanze e proposte
- art.21 Azione referendaria
- art.22 Disciplina del referendum
- art.23 Effetti del referendum
- art.24 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione
- art.25 Rapporti con gli altri enti locali

Titolo IV UFFICI E PERSONALE

- art.26 Organizzazione
- art.27 Struttura organizzativa
- art.28 Finanziamento dell'Ufficio Unico
- art.29 Convenzioni di lavoro autonomo
- art.30 Segretario

Titolo V ORDINAMENTO FINANZIARIO

- art.31 Ordinamento
- art.32 Risorse finanziarie
- art.33 Bilancio e programmazione finanziari
- art.34 Regolamento di contabilità
- art.35 Ordinamento contabile
- art.36 Controllo interno
- art.37 Revisione economico-finanziario
- art.38 Controllo di gestione
- art.39 Tesoreria

DISPOSIZIONI TRASITORIE E FINALI

- art.40 Atti regolamentari
- art.41 Entrata in vigore

Titolo I[^] ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Elementi fondamentali

1. L'Unione Lombarda dei Comuni di Cervesina e Pancarana nel prosieguo denominata "Unione Micropolis", già Unione dei Comuni Lombarda di Cervesina Pancarana e Pizzale, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, ai sensi della L.R. 27/06/2008, n. 19, art. 17 nel rispetto dell'art. 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione Micropolis è un Ente Locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2 ed ha per territorio l'insieme delle circoscrizioni territoriali dei comuni aderenti.
3. L'Unione Micropolis è costituita dall'insieme dei Comuni di Cervesina e Pancarana.
4. Essa ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Unione Micropolis è costituita a tempo indeterminato e comunque, per una durata non inferiore a dieci anni, ed è aperta all'adesione di altri comuni.

Art. 2 - Finalità

1. L'Unione, costituita per l'esercizio associato di funzioni e servizi, ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi e delle funzioni attribuite, di ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali.
2. I Comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
3. E' attribuito all'Unione, in via di primo trasferimento, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - sistemi informativi
 - ufficio tecnico
 - gestione economico finanziaria
 - gestione tributi
 - urbanistica e gestione del territorio
 - edilizia residenziale pubblica
 - edilizia scolastica
 - organizzazione del personale
 - polizia locale e notificazione atti
 - assistenza e servizi alla persona
 - sostegno ai minori con disabilità
 - servizio pasti a domicilio
 - assistenza e trasporto anziani con disabilità
 - anagrafe, stato civile, elettorale
 - difensore civico
 - servizi cimiteriali
 - assistenza scolastica, diritto allo studio
 - biblioteche
 - impianti e iniziative sportive
 - servizi e manifestazioni turistiche
 - viabilità e manutenzione strade
 - protezione civile
 - piano di emergenza intercomunale
 - parchi, giardini e servizi per la tutela dell'ambiente
 - asili nido, servizi per l'infanzia e i minori
 - illuminazione pubblica
 - URP e comunicazione
 - demanio e patrimonio
 - sportello unico delle attività produttive
 - servizio idrico integrato
 - manutenzione reticolo idrico minore
 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

4. L'Unione esercita altresì le funzioni fondamentali di cui all'art.14, comma 27 del D.L. n.78/2010 convertito nella legge n.135/2012:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e le riscossioni dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica (*per la parte non attribuita alla competenza delle Province*), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l bis) servizio statistico.

All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi con deliberazioni adottate dai Consigli comunali, modificative del presente Statuto, recepite dall'Assemblea dell'Unione.

Art. 3 - Modalità di attribuzione delle competenze

1. Il concreto trasferimento delle funzioni indicate all'art. 2 si perfeziona con l'approvazione, da parte dei Consigli Comunali, di conformi delibere adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nelle quali sono disciplinati i rapporti tra gli enti e gli eventuali profili successori e con l'adozione di una delibera da parte dell'Assemblea dell'Unione di recepimento delle nuove competenze ad essa attribuite. Le delibere devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - gestione risorse umane e strumentali;
 - condizioni nella successione della titolarità del servizio;
2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative e finanziarie occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo. In particolare, tutte le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.
3. L'individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni.
Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.
4. Così come il trasferimento, anche la revoca di competenze all'Unione, è deliberata dai Comuni aderenti e recepita dall'Assemblea dell'Unione.
5. Non è ammesso il trasferimento all'unione di Funzioni e Servizi da parte dei singoli Comuni.
6. Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 4 - Sede dell'Unione

1. L'Unione Micropolis ha sede nel comune di Cervesina, presso la sede municipale.
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali: i suoi Organi e Uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere ubicati anche in modo e luogo diverso, purché ricompresi nell'ambito del territorio dell'Unione, su disposizione del Presidente.

Art. 5 - Recesso ed adesione di nuovi Comuni

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. L'Assemblea dell'Unione prende atto del recesso nella prima seduta utile.
3. Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni non ne determina lo scioglimento ove ne rimangano a far parte almeno due Comuni.
4. il Comune che delibera di recedere dall'Unione, prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione, rinuncia:

- alla proprietà e disponibilità delle attrezzature, dei beni mobili, anche registrati e mezzi d'opera acquistati dall'Unione;
- ad ogni diritto sulla propria quota dell'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre dell'anno precedente non ancora applicato alla data della deliberazione di recesso.

In qualsiasi momento avvenga il recesso, corrisponderà all'Unione una quota parte dell'ammortamento:

- delle retribuzioni per il personale eventualmente assunto a tempo indeterminato, calcolato fino al collocamento a riposo;
- dei mutui accesi per la realizzazione di immobili, fino alla loro estinzione, mantenendo il diritto all'uso, previo accordo con l'Unione, da adottarsi contestualmente all'approvazione del progetto. La formula relativa al conteggio della percentuale di retribuzione da corrispondere all'Unione, sarà determinata in fase della dovuta adozione del Regolamento Organico;
- di eventuali finanziamenti e/o prestiti fino alla loro estinzione.

5. Il recesso, in ottemperanza dell'art.18 comma 4 della l.r. 19/2009, produrrà effetti sanzionatori nei confronti del Comune che se ne sia avvalso. La sanzione è stabilita in € 100,00 (cento).
6. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
7. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo altresì il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati.
8. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune recedente.
9. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dai Sindaci dei Comuni dell'Unione.
10. successivamente alla costituzione, l'Assemblea può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio degli Enti che intendono aderire all'Unione, assunta con le stesse modalità delle modifiche statutarie.
11. essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei Consigli dei Comuni già aderenti, dal Consiglio del Comune entrante su proposta dell'Assemblea dell'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
12. gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'Ente.

Art. 6 – Scioglimento dell'Unione

1. lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. l'Assemblea dell'Unione prende atto dello scioglimento e nomina un liquidatore delle attività dell'Unione.

3. la decorrenza dello scioglimento, in qualunque momento venga deliberato, potrà avere efficacia non prima del primo anno solare successivo.
4. l'incaricato della liquidazione, al termine della fase liquidatoria, trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti il piano di riparto delle attività e delle passività dei Comuni, che è ratificato dai Consigli comunali iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio.
5. Il rapporto di lavoro con il personale assunto dall'Unione con contratto a tempo determinato cessa al suo scioglimento.
6. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune che lo vede inserito nella propria pianta organica.
7. A seguito dello scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Titolo II^A ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.7 – Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione l'Assemblea, la Giunta ed il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea dell'Unione

1. L'Assemblea dell'Unione è costituita da 10 membri; il Presidente dell'Unione svolge le funzioni di Presidente dell'Assemblea dell'Unione.
2. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei voti.
4. Il numero dei partecipanti necessario per la validità delle sedute è determinato dal regolamento dell'Assemblea dell'Unione e, sino alla sua approvazione ed entrata in vigore è stabilito nella metà del numero dei membri assegnati all'Assemblea.
5. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, oltre che da quattro membri scelti tra i consiglieri di ciascun Comune, senza aumento di spesa.
6. Ciascun Consiglio comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'Unione, scegliendoli fra i componenti del Consiglio stesso.
7. Spettano alla maggioranza consiliare tre rappresentanti così come alle minoranze consiliari un rappresentante; qualora nel singolo Comune non sia presente un gruppo di minoranza, alla designazione provvede il gruppo di maggioranza.
8. Qualora i gruppi di minoranza non provvedano a designare un proprio rappresentante in seno all'Assemblea dell'Unione, alla designazione provvederà il gruppo di maggioranza, analogamente a quanto previsto al precedente comma.
9. I membri dell'Assemblea dell'Unione, rappresentanti ciascun Comune, restano in carica per la durata del Consiglio che ha loro conferito il mandato e comunque sino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Consiglio Comunale.
10. Nel caso di cessazione dal mandato, per qualsiasi motivo, di un consigliere, il Consiglio comunale di competenza provvede a eleggere altro membro, entro venti giorni.
11. L'Assemblea dell'Unione ha, in relazione ai servizi conferiti all'Unione, gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale.
12. È riconosciuto ai Consigli comunali delle comunità associate il potere di presentare all'Assemblea dell'Unione proposte di deliberazione, sulle quali obbligatoriamente esso si deve esprimere entro 40 gg. dalla comunicazione.
13. Al Presidente, ai membri della Giunta e dell'Assemblea non competono indennità o gettoni di presenza.

Art. 9 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Unione approva un proprio regolamento organizzativo che fissa le norme ed i principi del suo funzionamento.
2. Nel caso di rinnovo dei consigli comunali, la prima seduta dell'Assemblea dell'Unione è presieduta dal Sindaco del Comune di Cervesina. Ad avvenuta nomina il Presidente neo-eletto assume immediatamente le funzioni per l'eventuale trattazione di altri punti all'ordine del giorno.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - La Giunta dell'Unione

1. La Giunta è composta da 4 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta subito dopo la nomina del Presidente.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese con voto limitato ad una sola preferenza su proposta del Presidente.
3. Possono essere eletti membri della Giunta soltanto i Sindaci e gli Assessori dei Comuni aderenti.
4. Il Presidente può delegare, per specifiche materie e/o argomenti, altri Assessori e/o Consiglieri dei comuni aderenti all'Unione che avranno facoltà di prendere parte alle riunioni di Giunta per relazionare sull'attività svolta in ordine alle materie loro delegate. Questi ultimi, tuttavia, non potranno prendere parte alle votazioni e non avranno diritto a percepire alcun compenso per l'attività svolta.
5. La Giunta ha gli stessi poteri della Giunta Comunale ai sensi del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione ai servizi conferiti all'Unione.
6. Per la validità dell'adunanza della Giunta è richiesta la maggioranza dei componenti.
7. Le adunanze non sono pubbliche.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Funzionamento della Giunta

1. Il funzionamento della Giunta è stabilito dal suo regolamento d'organizzazione.
2. Le dimissioni del Presidente ovvero le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta.
3. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, che si esprimono per appello nominale.
4. La mozione è sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; la mozione deve recare, inoltre, l'indicazione del nuovo candidato Presidente e dei nuovi Assessori.
5. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. L'approvazione della mozione comporta l'elezione della nuova Giunta.
7. Il Presidente può proporre motivatamente all'Assemblea la revoca o la sostituzione di un Assessore.
8. Il Presidente e gli Assessori durano in carica fino alla nomina dei successori.
9. I Sindaci non rieletti restano comunque in carica in qualità di Assessori sino all'insediamento del nuovo Sindaco.
10. Laddove la Giunta dell'Unione sia costituita per la metà da Sindaci non rieletti essa può adottare esclusivamente provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Il Presidente dell'Unione

1. L'Unione dei comuni ha come suo organo rappresentativo il Presidente dell'Unione.
2. La carica di Presidente dell'Unione ha la durata di un anno ed è eletto dall'Assemblea a rotazione tra i Sindaci e gli Assessori di ciascun Comune associato su proposta della Giunta.
3. Il presidente dell'Unione ha gli stessi poteri che il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni attribuisce al Sindaco, in relazione ai servizi conferiti all'Unione.

Art. 13 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente, nominato dal Presidente tra gli Assessori, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, le funzioni del Vice-Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 14 - Ripartizione delle competenze tra gli organi

Gli organi dell'Unione, ed il loro funzionamento, sono regolamentati, per tutto quanto non previsto nello Statuto e nei regolamenti dell'Unione, dalla L.R. 27/06/2008, n.19, dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle altre leggi sull'ordinamento comunale, anche, per quanto non direttamente previsto, mediante interpretazione per analogia

Art. 15 - Atti dell'Unione

L'Unione opera attraverso regolamenti, approvati dall'Assemblea e dalla Giunta secondo la ripartizione di competenze prevista dal decreto legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, provvedimenti amministrativi della Giunta e dell'Assemblea, decreti ed ordinanze del Presidente dell'Unione e determinazioni dei responsabili dei servizi.

Art. 16 - Controllo

Gli atti dell'Unione sono soggetti alle normative sul controllo degli atti comunali.

Titolo III PARTECIPAZIONE

Art. 17 - Partecipazione dei cittadini

1. L'Unione garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali l'Unione assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Unione favorisce:

- le assemblee e consultazioni sulle principali scelte;
- l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, dell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'Unione ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi dell'Unione possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- per la formazione di comitati e commissioni;
- per dibattere problemi;
- per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 19 - Consultazioni

1. L'Assemblea e la Giunta dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico dell'Unione, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 20 - Istanze e proposte

1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto possono essere sentiti dall'organo dell'Unione che è tenuto ad esprimersi.

Art. 21 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza dell'Unione.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - 1) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - 2) l'Assemblea dell'Unione.

Art. 22 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento dell'Unione disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 23 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre all'Assemblea dell'Unione, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente ha facoltà di proporre egualmente all'Assemblea la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 24 - Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

A ciascun Comune viene trasmessa copia dell'avviso di convocazione della Giunta e dell'Assemblea dell'Unione nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate.

Art. 25- Rapporti con gli altri enti locali

L'Unione collabora attivamente con gli altri enti locali territoriali e non, e con ogni soggetto pubblico e privato portatore di un interesse rilevante per la comunità, per mezzo di convenzioni, accordi di programma ed ogni altro strumento, pubblicistico o privatistico, maggiormente idoneo.

Titolo IV UFFICI E PERSONALE

Art. 26 - Organizzazione

L'Unione determina, con apposito regolamento d'organizzazione, la dotazione organica del personale e le norme sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 27 - Struttura organizzativa

1. L'Unione si dota di una struttura organizzativa nelle seguenti forme:

- personale in dotazione ai Comuni associati trasferito all'Unione per effetto del trasferimento delle funzioni;

- convenzione con altri Enti locali per la costituzione di uffici dell'Unione con personale distaccato, ai quali

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche dell'Unione e, laddove ritenuto opportuno, congiuntamente anche l'esercizio delle funzioni dei Comuni associati;

- delega di poteri e competenze dell'Unione ad uno degli uffici dei comuni associati che operi in luogo e per

conto dell'Unione;

- per la copertura dei posti di responsabile dell'ufficio o del servizio, di qualifiche dirigenziali o di posti di alta

specializzazione l'Unione può anche provvedere eccezionalmente, previa motivazione, alla stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato nel rispetto dei requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire, ovvero, in via ordinaria, con la stipula di contratti a tempo determinato di diritto pubblico con applicazione, in questo caso, del contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali.

2. L'Unione di Comuni potrà assumere dipendenti a tempo indeterminato, previa adozione del Regolamento e relativa pianta organica; in caso di scioglimento dell'Unione, il personale transiterà nei ruoli organici dei Comuni associati secondo le esigenze che verranno valutate al momento, previa preventiva modifica delle piante organiche, ed eventualmente utilizzato da più Comuni, in convenzione, per lo svolgimento delle mansioni già esercitate in seno all'Unione.

3. I contratti a tempo determinato di diritto pubblico e di diritto privato, sono approvati con provvedimento del Presidente dell'Unione.

4. Le convenzioni per la costituzione di un ufficio unico dell'Unione con personale distaccato da uno o più Comuni associati o da altro Ente locale, nonché le convenzioni con i Comuni associati per la delega ad uffici comunali di funzioni dell'Unione, sono approvate con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.

Art. 28 – Finanziamento dell'Ufficio Unico

1. In caso di trasferimento e unificazione presso una sola struttura dell'Unione dell'insieme delle attività di cui si compone un determinato servizio, i comuni provvedono al funzionamento dell'ufficio unico con il solo intervento trasferimenti, nella spesa corrente del loro bilancio, relativa a tale servizio.

Art. 29 - Convenzioni di lavoro autonomo

1. Per obiettivi determinati, e con convenzioni a termine, il regolamento di organizzazione, di cui al precedente art. 26, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 30 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In caso di assenza del Segretario nominato, le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro Segretario, nominato dal Presidente.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione, e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

Il Segretario attua la direzione dell'organizzazione dell'Unione, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente, sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali, di efficacia ed efficienza, e risponde dei risultati conseguiti.

Il Segretario, inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea, della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e/o conferitagli dal Presidente.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 31 - Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. All'Unione competono le tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi da essa gestiti, come disposto dall'art. 16 comma 12 l.r. 19/2008.

Art. 32 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono determinate dall'Assemblea dell'Unione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei seguenti criteri:

- risorse derivanti dai finanziamenti regionali e statali;
- contributi di altri enti pubblici;
- risorse per investimenti;
- risorse trasferite annualmente dai comuni componenti,
- introiti derivanti dalle tasse, tariffe, diritti e contributi dei servizi ad essa assegnati.

Art. 33 – Bilancio e programmazione finanziaria

L'Assemblea dell'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo, ai sensi della normativa prevista per i Comuni.

Art. 34 - Regolamento di contabilità

L'attività finanziaria dell'Unione è svolta nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di contabilità, approvato in conformità ai principi contenuti in analoghi regolamenti comunali.

Art. 35 - Ordinamento contabile

La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria e deliberato dall'Assemblea dell'Unione, nei termini previsti dalla legge.

Alla stesura ed approvazione del bilancio, del rendiconto, del conto economico e del patrimonio si applicano le norme dell'ordinamento contabile dei Comuni.

Art. 36 - Controllo interno

1. È facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli impegni di spesa, dei responsabili dei singoli servizi, sono esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'art. 153, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Gli atti eventualmente assunti dai responsabili dei servizi, dovranno attenersi a quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 37 - Revisione economico-finanziario

1. La revisione economico-finanziaria dell'Unione compete ad un solo Revisore, scelto in base ai criteri dettati dalla vigente normativa e nominato dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei membri tra gli esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui all'art. 234, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le funzioni del Revisore sono quelle indicate dall'art. 239 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; in particolare il Revisore:

- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione;
- collabora con l'Assemblea dell'Unione nella sua funzione di controllo ed indirizzo;
- procede alla verifica di cassa con scadenza trimestrale.

3. Qualsiasi atto o documento contabile può essere visionato o richiesto dal Revisore dei conti dei Comuni aderenti.

Art. 38 - Controllo di gestione

Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 39 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. Il servizio di Tesoreria è affidato, nelle more di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la scelta del Tesoriere, ad uno degli istituti cassieri dei Comuni che attualmente costituiscono l'Unione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Atti regolamentari

Sino all'approvazione di propri regolamenti, trovano applicazione i regolamenti del Comune dove ha sede l'Unione.

Art. 41 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dei Comuni facenti parte dell'Unione e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.